RIGUARDANTE LA ISTRUZIONE DI SEZIONI DI GINNASI SUPERIORI E LICEI MODERNI

Art. 10

Nelle Facolta' di filosofia e lettere a ciascuna cattedra di letteratura moderna straniera affidata a professore straordinario od ordinario, e' aggiunto un lettore per l'insegnamento della lingua corrispondente. (1)

Le norme di nomina e gli obblighi del lettore saranno fissati nel regolamento.

Il lettore sara' retribuito nella misura degli incaricati sul capitolo 144 del bilancio di previsione dell'anno 1910-911 e sui capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1919, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 860
Titolo	II — Insegnanti di lingue e letterature moderne
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con le Disposizioni transitorie) che "Per lo stesso periodo di tempo in deroga al comma 1° dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1911, n. 860, si potra' conferire l'ufficio di lettore per l'insegnamento di una lingua moderna nelle Facolta' di filosofia e lettere, anche se manchi l'insegnamento ufficiale della relativa letteratura".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-istruzione-di-sezioni-di-ginnasi-superiori-e-licei/art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it